



50198-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. 3375/2019
Grazia Miccoli		UP - 15/11/2019
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 8738/2019
Paola Borrelli		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, nato a il

avverso la sentenza del 19/09/2018 della Corte di appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore dell'imputato, avv. Lorenzo Luigi Bullo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto del 27 febbraio 2017 assolvendo dalla imputazione di truffa perché il fatto non sussiste e confermando la predetta sentenza nella parte in cui ha condannato il predetto per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

Al si contesta di avere falsificato ed esibito una comunicazione di sgravio redatta su carta intestata dell'INPS e ricevute di pagamento ad Equitalia allo scopo di dimostrare l'adempimento, in realtà inesistente, dei suoi obblighi derivanti da un contratto di prestazione d'opera professionale da lui concluso quale commercialista con la Nuova Jeanseria s.a.s..

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Nello specifico, il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, che era stato desunto esclusivamente dalle dichiarazioni della parte civile, ritenuta attendibile pur in assenza di validi riscontri; in proposito la Corte di appello si era limitata ad affermare che la parte civile era attendibile perché aveva indicato i nominativi dei funzionari INPS dai quali aveva appreso che la documentazione consegnatagli dall'imputato era falsa e che il querelante non aveva interesse a riferire il falso; risultava violato l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen..

Non vi era la prova che i documenti consegnati alla persona offesa costituissero l'alterazione di documenti ufficiali, e non meramente informali, di atti pubblici e non fossero una attestazione direttamente creata dal Gennari.

Anche secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. proc. pen. è concepibile solo laddove vengano alterate copie autentiche (Sez. 5, n. 7714 del 04/11/2014, dep. 2015, Spataro, Rv. 264057).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere



ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S, Rv. 275312).

Nel caso di specie, la Corte ha desunto la falsità del documento consegnatogli dall'odierno ricorrente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa che sono state ritenute particolarmente attendibili in virtù di una serie di elementi, tra i quali anche l'aver la persona offesa indicato l'identità dei funzionari INPS dai quali aveva appreso che le attestazioni consegnate dal Gennari esponevano dati con corrispondenti al vero e che avrebbero potuto confermare quanto da lui dichiarato.

Il ricorrente ha sostenuto che sarebbe stato violato l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di testimonianza *de relato*, ma il motivo risulta sul punto estremamente generico in quanto neppure si deduce che sia stata rigettata l'istanza di alcuna delle parti di esaminare i testi di riferimento ai sensi della citata deposizione.

Quanto, infine, all'assunto che il falso materiale di un atto pubblico o di una certificazione amministrativa è concepibile solo laddove vengano alterati documenti autentici o autenticati o di cui sia stata dichiarata la conformità all'originale, tale tesi risulta infondata alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, che hanno affermato che «la formazione di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale»; per la sussistenza del reato è necessario che «la copia si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme; in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; v., inoltre, Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443).» e che «lo stesso soggetto che produce la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada ad incidere materialmente sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli una parvenza di originalità, così da farlo sembrare, per la presenza di determinati requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto ovvero comunque documentativa dell'esistenza di un atto corrispondente.».

Nel caso di specie il _____, sulla base della ricostruzione del fatto operata dal Tribunale di Salerno, ha creato e consegnato alla persona offesa una comunicazione di sgravio redatta su carta intestata dell'INPS e ricevute di



pagamento ad Equitalia, in realtà mai emesse dagli enti pubblici, allo scopo di dimostrare l'adempimento dei suoi obblighi; ha, pertanto, prodotto i documenti da lui formati facendoli apparire quali originali e tanto basta per la sussistenza del reato a lui ascritto.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/11/2019.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Stefano Palla

